BOZZA

|  |  |
| --- | --- |
| http://galilei2d.altervista.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/repubblica_italiana_emblema_logo.jpg | |
|  |  |

###### *CONVENZIONE TRIENNALE*

***PER GLI ESERCIZI 2011-2013***

*(articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300)*

indice

[Articolo 1. *Definizioni 4*](#_Toc254614744)

[Articolo 2*. Durata e oggetto 4*](#_Toc254614745)

[Articolo 3*. Impegni istituzionali dell’Agenzia 5*](#_Toc254614746)

[Articolo 4*. Impegni istituzionali del Ministero 6*](#_Toc254614747)

[Articolo 5. *Modifiche della Convenzione 9*](#_Toc254614748)

[Articolo 6. *Controversie 10*](#_Toc254614749)

**ALLEGATI**

*Allegato 1: Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia*

*Allegato 2: Piano dell’Agenzia*

*Allegato 3: Sistema incentivante*

*Allegato 4: Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati*

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

L’Agenzia delle Entrate, rappresentata dal Direttore,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1  
*Definizioni*

1.  Ai sensi della presente Convenzione si intendono:

1. Ministro: Ministro dell’Economia e delle Finanze;
2. Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle sue articolazioni centrali;
3. Direttore dell’Agenzia: Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
4. Agenzia: Agenzia delle Entrate;
5. Dipartimento: Dipartimento delle Finanze;
6. D.Lgs. 300/99: Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
7. Legge finanziaria 2004: Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
8. Legge finanziaria 2006: Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
9. Legge finanziaria 2007: Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
10. D.L. 112/2008: Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;
11. D.L. 78/2010: Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;
12. Legge di stabilità 2011: Legge 13 dicembre 2010, n. 220;
13. Legge di bilancio 2011: Legge 13 dicembre 2010, n. 221;
14. Atto di indirizzo: Atto di indirizzo del Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2011-2013.

**Articolo 2**  
***Durata e oggetto***

1.  La presente Convenzione regola, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013, i rapporti tra Ministero e Agenzia in attuazione dell'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 300/99 e degli indirizzi pluriennali contenuti nell'Atto di indirizzo.

2.  La Convenzione è composta dal presente articolato, dagli allegati “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia”, “Piano dell’Agenzia”, “Sistema incentivante” e “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati” che ne costituiscono parte integrante.

**Articolo 3**  
***Impegni istituzionali dell’Agenzia***

1. L’Agenzia si impegna ad assicurare il conseguimento delle funzioni istituzionali previste dall’articolo 62 del D.Lgs. 300/99 ed il conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell’Atto di indirizzo.
2. In relazione a quanto previsto al comma precedente, l’Agenzia si impegna ad adottare le soluzioni tecniche ed organizzative più idonee per garantire:

* l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari attraverso la semplificazione del rapporto con i contribuenti e la qualità dei servizi forniti;
* l’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, migliorando la qualità dell’accertamento;
* la semplificazione del sistema fiscale, anche con il coinvolgimento di tutti gli intermediari tributari e le associazioni di categoria;
* il miglioramento dei servizi telematici, con l’obiettivo di assicurarne la fruibilità generalizzata anche agli utenti meno informatizzati;
* il supporto tecnico al Dipartimento, ad altre strutture pubbliche e agli altri attori della fiscalità, impegnati a svolgere attività istituzionale in ambito internazionale;
* l’economicità dell’azione amministrativa attraverso la razionalizzazione dei presidi organizzativi a livello territoriale;
* una costante politica di formazione ed aggiornamento professionale;
* la corretta, efficiente ed efficace gestione nonché lo sviluppo del Sistema Informativo della Fiscalità per l’area di competenza, nel rispetto della normativa e degli standard vigenti secondo gli indirizzi degli organi competenti, assicurando altresì l’unitarietà, l’interoperabilità e la sicurezza del Sistema Informativo della Fiscalità.

1. L’Agenzia si impegna, per quanto di competenza, ad attuare tutti gli interventi, sia organizzativi sia economico finanziari, atti a conseguire il contenimento della spesa previsto dalla normativa vigente.
2. L’Agenzia destina alla contrattazione integrativa le risorse definite dalla normativa vigente.
3. L’Agenzia, in coerenza con le funzioni istituzionali ad essa assegnate, gli obiettivi strategici indicati nell’Atto di indirizzo e lo sviluppo del Sistema Informativo della Fiscalità, predispone l’aggiornamento del piano pluriennale degli investimenti, per la copertura del quale l’Agenzia ricorrerà alle fonti previste dall’art. 70, comma 6, del D.Lgs. 300/99.
4. L’Agenzia si impegna, altresì, a predisporre un piano di interventi per l’utilizzo delle risorse accantonate nel “Fondo oneri potenziamento Agenzia”.
5. L’Agenzia si impegna a realizzare un piano di formazione del personale coerente con gli obiettivi istituzionali e con le priorità strategiche indicate nell’Atto di indirizzo.
6. I contenuti dell’Allegato 2 “Piano dell’Agenzia” non limitano, in ogni caso, gli impegni istituzionali dell’Agenzia che è tenuta a svolgere le attività ad essa demandate assicurando il buon andamento delle funzioni amministrative.
7. L’Agenzia, in attuazione delle previsioni di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, assicura al Garante del contribuente il supporto tecnico-logistico e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. L’Agenzia si impegna a dare risposta alle segnalazioni del Garante entro trenta giorni, inviando contestualmente copia della documentazione anche al Direttore Generale delle Finanze.

# Articolo 4 *Impegni istituzionali del Ministero*

1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie Fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed il contenimento dei costi amministrativi.
2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati” allegati alla presente Convenzione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce le risorse disponibili sul capitolo 3890 stanziate dalla Legge di bilancio 2011, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie, ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’Agenzia.
4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, a seguito di specifica comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’art. 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce:

* in due rate di uguale importo le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Sig. Ministro e la seconda il 1° luglio. In caso di ricorso all’esercizio provvisorio da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata dello stesso, il Dipartimento erogherà le somme in dodicesimi;
* in dodicesimi, ex art. 60 del D.L. 112/2008, le risorse per le spese di funzionamento frazionabili, diverse da quelle riportate nel punto precedente. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da Legge di bilancio emanato dal Sig. Ministro.

1. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2010 ex art. 59 del D.Lgs. 300/99, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità:

* un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, una comunicazione secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”;
* il saldo spettante, entro il 30 luglio, previa informativa al Sig. Ministro della verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con il rispetto dei tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”.

Il 70% dell’importo della quota incentivante relativo al 2011 può essere anticipato dall’Agenzia sulla base dell’avanzamento dei risultati da conseguire nel medesimo anno in due rate, al 31 luglio ed al 30 novembre dell’esercizio di competenza.

L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente punto 5 al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura, nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali.

1. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2011 ed in un'unica soluzione:

* le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al punto 4 da determinarsi in applicazione dell’art. 1, comma 75, della Legge finanziaria 2006;
* le risorse relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno, nonché le risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili indicati;
* le risorse finanziarie in applicazione dell’art. 3, comma 165, della Legge finanziaria 2004, secondo le disposizioni dell’art. 67, comma 3, del D.L. 112/2008 nonché dell’art. 9, comma 33, del D.L. 78/2010.

1. A seguito dell’emanazione dei relativi provvedimenti amministrativi ed in un’unica soluzione, il Dipartimento trasferisce le risorse per la corresponsione al personale dell’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dall’esercizio 2010 fino ai rinnovi contrattuali, nei limiti della quota parte prevista sul fondo contratti del pubblico impiego.
2. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica.
3. La gestione dei residui propri, derivanti da impegni assunti fino al 31 dicembre 2000 dal soppresso Dipartimento delle Entrate, è affidata al Dipartimento che può operare anche tramite funzionario delegato degli Uffici dell’Agenzia. Gli adempimenti cui è tenuta l’Agenzia sono disciplinati dalla circolare n. 13266 del 13 novembre 2009.
4. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e rimborsi di imposte e relativi interessi di mora ed alle imposte sui beni dello Stato è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative.

Articolo 5

*Modifiche della Convenzione*

1. Qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti mutamenti nel quadro economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili organizzativi ovvero variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che incidano in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi del Piano delle attività, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente Convenzione ed ai relativi adeguamenti annuali. Gli atti modificativi o integrativi, stipulati con le medesime modalità della presente Convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta la variazione dei relativi stanziamenti.
2. Qualora nel corso della gestione si constatino avanzamenti anomali del livello di conseguimento degli obiettivi rispetto ai risultati pianificati ovvero si ritenga necessario modificare singoli obiettivi del Piano delle attività per cause diverse da quelle previste dal comma precedente, su richiesta di una delle parti, previo accordo tra Dipartimento ed Agenzia e a seguito di informativa al Sig. Ministro, si provvede alle necessarie modifiche della presente Convenzione senza ricorrere alle modalità di cui al comma 1.

Articolo 6  
*Controversie*

* 1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
  2. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:

a) tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;

b) il Direttore Generale delle Finanze;

c) il Direttore dell'Agenzia.

* 1. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l'Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
  2. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
  3. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
  4. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, le controversie insorte tra le Agenzie, ovvero tra le Agenzie e la Guardia di Finanza o gli altri Enti e Organi che operano nel settore della fiscalità statale sono sottoposte, in caso di esito negativo dei tentativi di amichevole componimento, al Ministro che adotta, nell'esercizio delle sue funzioni sull'intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione.

***Roma, li****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il Direttore dell’Agenzia***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_